



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO IV

**Disciplinare per la concessione di aiuto allo stoccaggio privato di patate da consumo fresco – campagna 2008**

**Art. 1**

Al fine di migliorare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione della domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi, sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di detto prodotto a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso come regolati dai successivi articoli.

Per richiedere tale aiuto, le Organizzazioni dei produttori (OP) debbono sottoscrivere ed inoltrare, tramite le Organizzazioni comuni di appartenenza, le istanze al Mipaaf, entro il 30 giugno 2009 per la campagna 2008.

Il rispetto di tale termine è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

**Art. 2**

Oggetto dell'aiuto sono le patate comuni da consumo prodotte in Italia nella campagna 2008, di qualità sana leale e mercantile, avente per destinazione l'uso umano diretto, con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme.

La conservazione deve avvenire in magazzini dotati di impianti frigoriferi tecnologicamente idonei, comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'umidità ambientale onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche del prodotto.

L'ammasso è ripartito per regione amministrativa o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Organizzazioni comuni, tenuto conto sia della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra che delle produzioni regionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per l'importo massimo di euro 7,23 tonnellata/mese e per un periodo massimo di quattro mesi, se trattasi di prodotto frigo-conservato. Nel caso di prodotto conservato in ambienti con ventilazione forzata o ammassato in zone nelle quali non sia necessaria la frigo-conservazione, l'importo è ridotto a euro 5,78 tonnellate/mese.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
LA QUALITA' E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO IV

Il contributo mensile definitivo sarà stabilito dal Mipaaf al termine della presentazione delle domande tenuto conto della quantità effettivamente ammassata, per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo tramite le Organizzazioni comuni di appartenenza perentoriamente entro e non oltre il 30 luglio 2009, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.

Qualora i fondi stanziati dal Mipaaf non consentono l'erogazione del contributo nella misura massima prevista, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

**Art. 3**

Beneficiari finali dell'intervento promosso dalle Organizzazioni comuni sono le OP di patate riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 102/05.

I produttori, singoli o riuniti in cooperative, che non aderiscono ad una OP riconosciuta, possono usufruire dell'intervento a condizione che sottoscrivono con una delle OP aderenti alle Organizzazioni comuni, un accordo con il quale si rendono disponibili ad assumere i medesimi obblighi ed a sottoporsi ai medesimi controlli delle OP, nonché a pagare alla medesima il prezzo concordato per il servizio.

Le OP che intendono beneficiare della misura, devono possedere le dichiarazioni dei soci relative all'impegno di conferimento del prodotto, con l'indicazione delle superfici e delle varietà seminate, della produzione prevista e tenere un elenco aggiornato delle suddette dichiarazioni, da mettere a disposizione per i controlli che la Regione reputi necessari.

L'impegno di ammasso dovrà essere inoltrato alla Regione per singola istanza, avrà decorrenza dall'inizio del mese solare successivo al termine delle operazioni di stivaggio e dovrà riguardare esclusivamente le patate destinate all'uso umano diretto, fornendo le seguenti informazioni:

- a) decorrenza del periodo di stoccaggio;
- b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso, denominazione dei medesimi magazzini, caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto, modalità seguite nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere facilmente identificabili i quantitativi immagazzinati per l'ammasso ed agevolare il controllo degli stessi per tutta la durata dell'ammasso;
- c) precisazione del quantitativo presunto di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO IV

- d) dichiarazione che l'intervento interesserà esclusivamente le patate di produzione nazionale, di qualità sana, leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto, conferite dai soci e dai produttori che non aderiscono alle OP riconosciute ma hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 1.

Sono rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo:

- decorso il 61esimo giorno dall'inizio dell'ammasso la quantità inizialmente stoccata si ridurrà automaticamente del 15% e beneficerà di due mesi di ammasso,
- una ulteriore quota del 35% verrà svincolata automaticamente decorso il 76esimo giorno dall'inizio dell'ammasso e beneficerà del contributo per 3 mesi.
- Decorso il 106esimo giorno dall'inizio dell'ammasso il restante 50% sarà automaticamente svincolato e beneficerà di 4 mesi di ammasso.
- Per svincoli superiori ai parametri previsti in forma obbligatoria, il beneficiario dell'intervento comunicherà al Mipaaf ed alla Regione competente, a mezzo telefax, le quantità svincolate.

Al termine delle vendite del prodotto l'OP è tenuta alla rendicontazione del prodotto svincolato attraverso idonea documentazione contabile (fatture di vendita con riferimento a ddt dopo le date di svincolo anzidette) di tutta la quantità ammessa a contributo.

Il quantitativo di patate oggetto di una singola richiesta di impegno di ammasso non può essere inferiore di norma a 1.000 tonnellate, e ogni richiesta deve essere distinta per periodo di ammasso e tipo di conservazione.

Le OP d'intesa con le Regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

All'interno del magazzino di stoccaggio il prodotto destinato all'aiuto dell'ammasso privato deve essere ben identificabile da quello avente destinazione diversa.

#### **Art. 4**

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto le comunicazioni e le istanze come previsto dall'art. 3, entro i successivi 15 giorni provvede a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati avvalendosi delle modalità ritenute più adeguate, accertando, in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di ammasso, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate per l'ammasso, la data di completamento delle operazioni di ammasso e la campagna di produzione delle patate oggetto della richiesta di aiuto.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

I risultati degli accertamenti sono trasmessi al Mipaaf ed all'OP richiedente.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO IV

**Art. 5**

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio che devono concludersi al più tardi il 30 novembre 2008 e termina comunque dopo il quarto mese, ferme restando le scadenze previste all'art. 3.

Decorsi 120 giorni di ammasso termina in ogni caso la durata dell'impegno, il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data e il relativo contributo verrà erogato solo dopo presentazione, di quanto previsto dal successivo art 8.

Il quantitativo di prodotto per il quale è appurata la mancanza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non beneficerà dell'aiuto.

Un OP può chiedere al Mipaaf, tramite l'Organizzazione comune di appartenenza, inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzata a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa in aggiunta agli svincoli obbligatori di cui all'art 3. Lo svincolo può riguardare solo prodotto che è stato in ammasso per un periodo minimo di 60 giorni.

Prima della scadenza del periodo minimo di 60 giorni, non può darsi corso allo svincolo o all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso poste in ammasso; tuttavia, su richiesta motivata del beneficiario, da presentare tramite l'Organizzazione comune di appartenenza, il Mipaaf può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso il beneficiario perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio.

L'autorizzazione s'intende concessa qualora il Mipaaf, non abbia inviato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Durante il periodo di stoccaggio, il beneficiario previa autorizzazione della Regione competente, potrà spostare il prodotto in altra unità di conservazione aventi le medesime caratteristiche.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di 60 giorni (2 mesi), gli altri di 3 e 4 mesi rispettivamente all'inizio del 76esimo giorno (3 mesi) di ammasso e all'inizio del 106esimo (4 mesi).



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO IV

**Art. 6**

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno il beneficiario è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, da tenersi conservato presso la propria sede:

- a) la data di inizio dell'impegno e le quantità ammassate in magazzino, per quanto riguarda il carico;
- b) la data di ciascuna uscita (svincolo) e le quantità svincolate, nonché gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dal Mipaaf, ai sensi del precedente art. 5 e, in mancanza di essa, gli estremi della richiesta di svincolo e/o gli estremi dello svincolo automatico e la relativa data corrispondente per quanto riguarda lo scarico.

Il beneficiario può mettere in vendita, vendere, commercializzare o comunque cedere, la partita, o frazione di essa sotto impegno solo dopo il decorso dei termini di vincolo.

Durante il periodo di ammasso, il beneficiario è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte, dei competenti organismi regionali, dei funzionari del Mipaaf o di altri organi incaricati dal Mipaaf stesso, dando all'uopo la propria collaborazione.

**Art. 7**

Le OP che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono inviare al Mipaaf, tramite le Organizzazioni comuni di appartenenza, apposita istanza entro il termine perentorio previsto all'art. 1.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione delle OP o delle Organizzazioni comuni, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto, prodotta dal richiedente nella campagna 2008.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO IV

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata oltre che dalle dichiarazioni dei soci d'impegno di conferimento del prodotto, indicate al precedente art. 3, mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme. Tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita al Mipaaf tramite le Organizzazioni comuni di appartenenza dietro specifica richiesta.

Copia dell'istanza di richiesta dell'aiuto inviata al Mipaaf, deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

**Art. 8**

L'importo dell'aiuto, è corrisposto dal Mipaaf alle Organizzazioni comuni di appartenenza, che lo verseranno alle OP entro trenta giorni dall'incasso.

All'istanza delle OP presentata al Mipaaf tramite le Organizzazioni comuni di appartenenza, dovranno essere allegati:

- a) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale;
- b) certificato antimafia;
- c) una copia del registro di carico e scarico, conservato presso la propria sede. Il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto;
- d) attestazione che il prodotto rendicontato negli elenchi delle fatture presentati è di qualità sana leale e mercantile;
- e) verbale di constatazione dell'organismo di controllo regionale di accertamento del quantitativo svincolato mediante controllo delle quantità fatturate con evidenziazione degli eventuali cali di peso;
- f) elenco delle fatture di vendita avente per destinazione l'uso umano diretto, di tutto il prodotto per il quale si chiede il contributo, verificato totalmente o a campione e vidimato dall'organismo regionale di controllo;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario (presidente dell'OP o rappresentante legale) dichiara che le patate 1) sono state prodotte dai soci e non



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

acquistate da terzi, 2) sono di produzione italiana, 3) che i documenti presentati in copia sono conformi agli originali.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO IV

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni del Mipaaf, sarà fornita dal beneficiario esclusivamente tramite fatture di vendita, a giustificazione cronologica degli svincoli, per destinazione uso umano diretto.

L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo o da tecnico iscritto all'albo, viene trasmesso al Mipaaf tramite le Organizzazioni comuni di appartenenza, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso il beneficiario finale / socio dell'O.P. per essere esibite su richiesta del Mipaaf o dell'organismo regionale.

**Art. 9**

Se l'OP non adempie alle obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l' Organizzazioni di produttori, tramite le Organizzazioni comuni di appartenenza, è obbligata a darne immediata comunicazione al Mipaaf, che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'OP stessa.

Qualora la Regione o l'organismo pubblico deputato al controllo si rifiutasse di effettuare i controlli descritti nei precedenti articoli o non fosse in grado di eseguirli nei tempi richiesti, il beneficiario potrà rivolgersi ad un perito iscritto all'albo il quale depositerà una perizia giurata comprovante i controlli effettuati.

Copia della richiesta avanzata dal beneficiario (OP) all'organismo regionale di competenza ed, altresì, copia della risposta di rifiuto o comunque impossibilità da parte della Regione ad effettuare la verifica dovrà pervenire al Mipaaf tramite l'Unione Nazionale.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
LA QUALITA' E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO IV

**Art. 10**

Alle Organizzazioni comuni, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

- promozione e diffusione del provvedimento presso le associate e le regioni interessate;
- applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso
- verifica da sottoporre al Mipaaf, al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;
- controllo preventivo sulla documentazione da presentare al Mipaaf.

Per tali compiti il Mipaaf riconosce alle Organizzazioni comuni un contributo di euro 3,10/tonnellata di patate poste in ammasso.

L'AGEA darà corso ai pagamenti degli aiuti dopo i controlli previsti dal presente disciplinare.